

---

# DECISIONI CECA

---

## DECISIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO, E DELLA COMMISSIONE

del 21 luglio 1988

che proroga il regime applicabile agli scambi con la Jugoslavia per i prodotti di competenza del trattato CECA

(88/652/CECA)

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO, E LA COMMISSIONE,

visto il trattato che istituisce la comunità europea del carbone e dell'acciaio,

considerando che, il 31 marzo 1988, è scaduta la prima tappa del regime applicabile agli scambi prevista dall'accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da un lato, e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia, dall'altro<sup>(1)</sup>, firmato a Belgrado il 2 aprile 1980;

considerando che, in attesa della conclusione e dell'entrata in vigore del protocollo che determinerà il successivo regime degli scambi con la Jugoslavia per i prodotti di competenza del trattato CECA, occorre prorogare il regime attualmente applicato dalla Comunità a norma dell'accordo,

Fatto a Bruxelles, addì 21 luglio 1988.

*A nome dei governi  
degli Stati membri*

*Il Presidente*

V. PAPANDREOU

DECIDONO:

### *Articolo 1*

Il regime commerciale istituito dall'articolo 3 dell'accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da un lato, e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia, dall'altro, firmato a Belgrado il 2 aprile 1980, rimane applicabile fino all'entrata in vigore del protocollo che determinerà il regime successivo, conformemente all'articolo 12 dell'accordo.

### *Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il 1° gennaio 1989.

Gli Stati membri e la Commissione prendono le disposizioni necessarie per l'esecuzione della presente decisione.

---

<sup>1</sup> GU n. L 41 del 14. 2. 1983, pag. 113.